

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4496 del 25/08/2017
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati. Approvazione Piano di Caratterizzazione (agli atti con PGB0/2017/16705), ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "Stracciari Srl", sito "Ex Stabilimento MAB", via Stendhal 23, Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4676 del 24/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione Piano di Caratterizzazione (agli atti con PGBO/2017/16705), ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "Stracciari Srl", sito "Ex Stabilimento MAB", via Stendhal 23, Comune di Bologna.

Proponente: Stracciari Srl.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva (ai sensi dell'art. 242, Dlgs 152/06 e s.m.i.) il Piano di Caratterizzazione presentato, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 24/07/2017 (agli atti con PGBO/2017/19858);
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
 - Nei piezometri profondi saranno da ricercare solo le famiglie dei solventi alogenati;
 - Nei piezometri superficiali si cercheranno idrocarburi solo nel piezometro prossimo alle cisterne di carburante;
 - I piezometri DG1, SEB1, RB/LAV1, LAV4, PRAB1, LAV3 dovranno essere superficiali e raggiungere al massimo i 10/12 metri senza arrivare alle sabbie più permeabili;
 - I piezometri DG2, DG3, UG1, UG2, UG3, dovranno essere profondi ed arrivare fino alle ghiaie/sabbie intorno ai 25 metri, o comunque entrare nello strato di ghiaie/sabbie del primo acquifero profondo. La fenestrazione dovrà essere installata esclusivamente nei metri più profondi del piezometro in corrispondenza del tratto attraversante l'acquifero ghiaie/sabbie;
 - Il piezometro DG2 dovrà essere spostato di almeno una ventina di metri al di fuori del confine di proprietà in prossimità del lato ovest del parco pubblico;
 - Il piezometro DG3 dovrà essere spostato di almeno una ventina di metri fuori dal confine di proprietà, nel parco pubblico all'altezza della metà dello stabilimento;
 - Si dovranno eseguire almeno due campagne di monitoraggio su tutti i piezometri nell'arco di tempo precedente alla presentazione della relazione tecnico-descrittiva e Analisi di Rischio;
 - Si dovranno prelevare campioni per analisi granulometriche nel suolo saturo, sia nell'acquifero che nell'acquifero;
 - Si dovranno eseguire almeno 3 rilievi freaticometrici al fine di verificare con maggior precisione la direzione di deflusso della falda;
 - Il suolo dovrà essere campionato solo nelle carote di installazione dei piezometri e nel fondo scavo di estrazione delle cisterne;
 - Non dovranno essere eseguiti i sondaggi previsti nel piano;
 - Non dovranno essere analizzati i solventi nel suolo;
 - Gli idrocarburi nel suolo dovranno essere cercati solo nel fondo scavo cisterne;
 - Nell'Analisi di Rischio dovrà essere inserita anche una sorgente idrocarburi relativa all'area cisterne, al fine di calcolare subito la CSR da utilizzare per i campioni di verifica che si faranno in futuro post rimozione. Rimozione che avverrà presumibilmente contestualmente ai lavori di ristrutturazione;
 - Le date di campionamento dovranno essere preventivamente concordate con Arpae ST Bologna;
 - La percentuale di controcampioni prelevati da ARPAE verrà stabilita in sito in funzione delle condizioni tecnico – ambientali rilevate in campo dai tecnici del Distretto.
3. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti;

4. Dispone la trasmissione del presente atto a Stracciari Srl e agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

Valutato che la principale matrice oggetto di potenziale contaminazione e di valutazioni è l'acqua sotterranea, gli obiettivi dell'indagine tecnica sono sostanzialmente di due tipologie.

1. Definire correttamente le sorgenti secondarie interne alla proprietà, per le valutazioni di rischio ai fini del riutilizzo dell'area.

2. Valutare le ipotesi di spostamento della contaminazione fuori dalla proprietà, sia nell'attuale che per il futuro.

Per il punto 1 si effettueranno piezometri che andranno a captare le acque più superficiali nella zona poco permeabile, per il punto 2 i piezometri saranno fenestrati in profondità ed ubicati a monte e a valle (fuori dalla proprietà) per valutare l'eventuale spostamento della contaminazione negli strati più trasmissivi.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S.A.C. di Bologna

(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis - c. 4 bis - del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.